



LEGGE FINANZIARIA 2008

LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

RIFERIMENTI LEGISLATIVI CORRELATI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO

COMMENTO

(Testo vigente con riferimenti normativi)

A cura di
Direzione Scientifica IFEL
Tel. 06/68816210 – ifelstudi@webifel.it
info@webifel.it – www.webifel.it

SOMMARIO

IL QUADRO MACROECONOMICO.....	7
Analisi delle principali voci macroeconomiche	7
PIL	7
Indebitamento netto	8
Debito pubblico	9
ICI.....	13
Nuova agevolazione statale sulla “prima casa”.....	13
Aliquota ridotta facoltativa per risparmio energetico.....	19
Applicazione dell’ICI sulla casa assegnata a seguito di separazione coniugale	19
LA TASSA RIFIUTI E LA TARIFFA D’IGIENE AMBIENTALE	21
Il passaggio dalla Tassa rifiuti alla Tariffa di igiene ambientale.....	21
PATTO DI STABILITÀ INTERNO.....	23
Enti soggetti al Patto di Stabilità Interno	23
Obiettivo di miglioramento	24
Applicazione coefficiente per i Comuni con saldo finanziario negativo ..	24
Applicazione coefficiente per i Comuni con saldo finanziario positivo ...	26
Applicazione obiettivo al saldo finanziario.....	26
“Adempimenti dei Comuni”	29
Sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità	31
Esclusioni di spesa.....	32
Esclusione Enti commissariati	32
ONERI DI URBANIZZAZIONE.....	33
RIMBORSO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI.....	35

FONDO PICCOLI COMUNI.....	37
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	39
AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI DI COMUNI E PROVINCE.....	41
MULTE ED INESIGIBILITÀ	43
FABBRICATI STRUMENTALI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE	47
RIDUZIONE FONDO ORDINARIO.....	49
COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008	51
Estinzione anticipata di prestiti.....	51
Dati da indicare in sede di dichiarazione dei redditi.....	51
Addizionale comunale all'IRPEF.....	53
Fabbricati strumentali alle Cooperative agricole	54
LEGGE FINANZIARIA 2008.....	57
Riferimenti legislativi correlati.....	57
Articolo 1 - Detrazioni ICI prima casa – comma 5.....	59
Articolo 1 - Detrazioni ICI prima casa – comma 6.....	61
Articolo 1 - Detrazioni ICI prima casa – comma 7.....	64
Articolo 1 - comma 153	65
Articolo 1 – comma 154.....	66
Articolo 1 - Proroga TARSU - comma 166.....	69
Articolo 1 - Affidamento a terzi del servizio di riscossione tributi di Comuni e Province - comma 224	70
Articolo 1 - Affidamento a terzi del servizio di riscossione tributi di Comuni e Province - comma 225	74
Articolo 1 - Fabbricati rurali - comma 275.....	75
Articolo 1 - Trasferimento ai Comuni del minor gettito ICI - comma 287	76

Articolo 1- Patto di stabilità interno - comma 379.....	78
Articolo 1 - Patto di stabilità Regione Autonoma Valle d’Aosta e	
Provincia autonoma di Bolzano – comma 380.....	87
Articolo 1 - Strumenti finanziari derivati – comma 381.....	88
Articolo 1 - Strumenti finanziari derivati – comma 382.....	89
Articolo 1 - Strumenti finanziari derivati – comma 383.....	90
Articolo 1 - Strumenti finanziari derivati – comma 384.....	91
Articolo 1 - Saldo finanziario – comma 385.....	92
Articolo 1 - Esclusione dal patto di stabilità interno per gli Enti	
commissariati - comma 386.....	94
Articolo 2 – comma 2.....	95
Articolo 2 - Esclusione di restituzione di somme versate ai fini ICI-	
fabbricati rurali - comma 4.....	96
Articolo 2 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto – comma 7.....	97
Articolo 2 - Oneri di urbanizzazione – comma 8.....	99
Articolo 2 - Disposizioni varie per gli enti locali – Fondo delle entrate	
erariali per prestazioni di servizi non commerciali degli enti territoriali -	
comma 9.....	100
Articolo 2 - Finanziamento a favore dei Piccoli Comuni - comma 10...	101
Articolo 2 - Utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione	
anticipata di prestiti - comma 13.....	102
Articolo 2 - Riduzione Fondo ordinario - comma 31.....	103
Articolo 2 - Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani - comma	
562.....	106
LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222.....	107
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre	
2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-	
finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”.....	107
Riferimenti legislativi correlati.....	107
Articolo 11 - Estinzioni anticipate di prestiti.....	109

Articolo 24 - Sostegno straordinario ai comuni in dissesto - comma 1..	110
Articolo 40 – comma 7 - Addizionale comunale all'IRPEF.....	113
Articolo 42 bis - Fabbricati rurali.....	114
ALLEGATO	121
Il patto di stabilità: le regole valide per il prossimo triennio	121

IL QUADRO MACROECONOMICO

La Manovra finanziaria 2008 si colloca in uno scenario abbastanza positivo; infatti i principali parametri utilizzati dalla Commissione Europea, che sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri dell'Unione, stanno lentamente rientrando nei limiti fissati. A tal fine, si ricorda che i due principali parametri considerati sono il rapporto fra l'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione e PIL, e il rapporto fra debito pubblico e PIL, che non devono superare rispettivamente il 3% ed il 60%.

Dalle tabelle sotto riportate si nota una tendenza dell'Italia verso il rientro nei parametri di Maastricht. Questo quadro economico ha permesso, per la prima volta dopo anni, di progettare una manovra finanziaria espansiva e non correttiva: la correzione interviene sull'indebitamento tendenziale per il 2008 portandolo dall'1,8% tendenziale al 2,2% programmatico.

Analisi delle principali voci macroeconomiche

PIL

Nel terzo trimestre del 2007 il Prodotto Interno Lordo è aumentato dello 0,4% rispetto al precedente trimestre. Ciò è dovuto all'aumento congiunturale (rispetto al periodo precedente)

delle importazioni di beni e servizi, delle esportazioni, degli investimenti fissi lordi e dei consumi finali.

Se si considera invece la variazione del PIL rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si ha un incremento dell'1,9%.

Sulla base di tali dati si è potuto stabilire che la crescita per il 2008 del PIL è pari all'1,5% con un andamento dinamico della domanda estera, con un incremento dell'occupazione e del costo del lavoro per unità produttiva, con l'inflazione interna in decelerazione e con un leggero aumento dell'inflazione esterna.

PROSPETTIVE MACROECONOMICHE DEL PIL						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TASSO DI CRESCITA DEL PIL	1,9	1,9	1,5	1,6	1,7	1,8

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Indebitamento netto

Nel terzo trimestre del 2007 si è registrata nella Pubblica Amministrazione una riduzione dell'indebitamento rispetto al PIL dello 0,5%.

Tale risultato è dovuto a un aumento delle entrate totali pari a una variazione in termini tendenziali del 7,2%; in particolare le entrate correnti rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente sono aumentate del 7,0%, così come le entrate in conto capitale sono aumentate sempre in termini tendenziali del 40,6%. Anche per l'indebitamento netto si prevede una riduzione che passa dal 4,4% del PIL nel 2006 al 2,4% nel 2007 con progressiva riduzione fino al

2010. Dal lato delle uscite totali si registra una diminuzione del 5,5%; nello specifico si ha un aumento rispetto allo stesso trimestre del 2006 delle uscite correnti del 3,7% e una diminuzione delle uscite in conto capitale pari al 54,0%.

Queste stime divulgate dall'ISTAT confermano l'andamento previsto nel DPEF e nei successivi aggiornamenti, e sostengono le previsioni elaborate per i prossimi anni. Fermo restando quindi l'andamento delle entrate, si prevede per i prossimi anni un andamento decrescente dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Si veda la tabella sottostante.

PROSPETTIVE DELL'INDEBITAMENTO NETTO						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
INDEBITAMENTO NETTO (IN % DEL PIL)	-4,4	-2,4	-2,2	-1,5	-0,7	1,8

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Debito pubblico

Per il 2007 è stato previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che il rapporto debito/PIL scenda fino al 105,0%, con progressiva diminuzione per gli anni successivi come dimostra la tabella sottostante.

PROSPETTIVE RAPPORTO DEBITO PUBBLICO E PIL							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DEBITO PUBBLICO/PIL	106,2	106,8	105	103,5	101,5	98,5	95,1
VARIAZIONE	2,4	0,6	-1,8	-1,5	-2,0	-3,0	-3,4

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dati i suddetti parametri, l'importo della manovra finanziaria lorda per il 2008 è pari a 15,5 miliardi di euro e ha come obiettivo quello di proseguire nella realizzazione del suddetto equilibrio, volto a contemperare le esigenze di risanamento, di crescita economica, di equità, nonché di riduzione della pressione fiscale e di semplificazione, anche attraverso una maggiore trasparenza del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda i Comuni, la manovra per il 2008 risulta espansiva rispetto a quella del 2007. Ciò è dovuto essenzialmente al meccanismo previsto dal Patto di Stabilità per il 2008 che contempla l'applicazione di coefficienti minori rispetto a quelli del 2007 che vengono applicati alla stessa base di calcolo (media del triennio 2003-2005). Pertanto torna a salire l'indebitamento netto programmatico del comparto.

La Legge finanziaria del 2008 cambia in parte i meccanismi del Patto di stabilità superando alcuni problemi oggettivi riscontrati nel 2007.

Modifiche apportate:

- ✓ gli Enti con saldo finanziario positivo nel triennio base 2003-2005 (743 Comuni), invece di migliorare, mantengono il saldo raggiunto nel triennio base. Questo correttivo ha abbassato la manovra di comparto del comparto Comuni di 222 mln di euro
- ✓ per cercare di attenuare tali difficoltà create dal triennio di riferimento è previsto un correttivo della base di calcolo: se le

alienazioni, entrate considerate eccezionali, superano il 15% delle entrate finali, una parte delle eccedenze può essere portata in detrazione dal saldo. L'obiettivo di comparto viene ulteriormente abbassato di 36 milioni di euro

- ✓ viene introdotta, inoltre, la competenza mista per tutti gli Enti (somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti) che consente ai Comuni un margine di manovrabilità, infatti libera la cassa di parte corrente e la competenza di parte in conto capitale e inoltre consente di superare il combinato disposto delle regole del patto 2007 e del TUEL che fa sì che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione sia consentito solo all'interno del saldo programmatico. Infatti, la competenza mista permette di applicare l'avanzo di competenza, per poi gestire la spesa a seconda della capienza del saldo. Dal 2008 quindi, gli Enti potranno finanziare investimenti senza che tale applicazione incida negativamente sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Nella tabella sottostante viene riportato come si posizionano i Comuni in base al saldo medio di cassa per il triennio 2003-2005 ed il saldo medio di competenza mista

	SALDO DI CASSA		COMPETENZA MISTA	
	N. COMUNI	SALDO	N. COMUNI	SALDO
SALDO POSITIVO	743	709.557.161	645	659.624.837
SALDO NEGATIVO	1.602	-2.938.764.854	1.700	-3.007.012.836
TOTALE	2.345	-2.229.207.692	2.345	-2.347.388.000

Fonte: Elaborazione IFEL su dati Ministero dell'Interno

- ✓ per consentire a un numero limitato di Enti con difficoltà di mantenere il saldo del triennio 2003–2005 con la competenza mista, è stata data la possibilità, solo per il 2008, agli Enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa di scegliere, a parità di obiettivo, se mantenere le regole 2007 (perseguire l'obiettivo di cassa e di competenza) o attuare quelle previste nel nuovo DDL (competenza ibrida). Questa disposizione dà modo a tali Enti di superare le difficoltà derivanti dalla serie storica che, come ricordato sopra, è alterata da eventi straordinari e non ripetibili, e inoltre non necessità di copertura finanziaria in quanto non vengono toccati gli obiettivi di risanamento individuati per il comparto e per ogni Ente. Gli Enti ai quali è data la possibilità di scegliere quale metodo applicare sono circa 280.

ICI

Nuova agevolazione statale sulla “prima casa”

L'articolo 1 comma 5 della Legge finanziaria 2008 introduce una nuova detrazione statale, ulteriore rispetto alla detrazione obbligatoria vigente (art. 8, co. 2, d.lgs. 504/92), eventualmente ampliata autonomamente dai comuni ai sensi del medesimo articolo⁸. La nuova detrazione è fruibile in sede di versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sull'abitazione principale e non si applica agli immobili signorili (categoria catastale A1), alle ville (cat. A8) e ai castelli (cat. A9).

In particolare, il comma 5 determina la nuova detrazione in misura pari dell'1,33‰ della base imponibile. Non viene quindi stabilito un importo fisso da detrarre dall'imposta, ma si indica la nuova detrazione sotto forma di “aliquota negativa” dell'1,33‰ rispetto al valore che il catasto riconosce all'immobile. La norma fissa poi un tetto, stabilendo che il nuovo beneficio non potrà essere superiore a 200 euro per ciascun immobile su base annua.

La nuova detrazione si aggiungerà a quella esistente con un diverso metodo. Poiché oggi la detrazione base obbligatoria è di 103,29 euro, la riduzione obbligatoria complessiva potrà arrivare anche 303,29 euro per unità, cui si potranno aggiungere discipline comunali di maggior ampliamento della detrazione. Se l'abitazione poi è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota

di utilizzo come abitazione principale a ciascuno riconducibile. Si applica, in altri termini, lo stesso criterio di ripartizione della detrazione obbligatoria di 103,29 euro già vigente. Ad esempio, nell'ipotesi di utilizzo come abitazione principale per tutto l'anno da parte di più comproprietari la detrazione si attribuisce in parti uguali tra i comproprietari-abitanti e non in proporzione della quota di possesso.

Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, ma anche per i riflessi sul calcolo del rimborso statale di cui al comma 7, di seguito commentato, si segnalano i seguenti due aspetti:

- a) si deve ritenere che il nuovo beneficio statale si applichi unicamente alle abitazioni principali così come espressamente indicato dal comma 5 e non si estenda alle unità abitative cosiddette "assimilate" all'abitazione principale per effetto di preesistenti norme regolamentari comunali. Pertanto, salva l'opportunità di ulteriori approfondimenti, l'unica assimilazione che emerge è quella relativa all'abitazione di proprietà tenuta a disposizione da un soggetto residente all'estero, la cui legge istitutiva (art. 1quater D. L. 23/01/1993, n. 16) fa esplicito riferimento all'applicabilità dell'unica detrazione obbligatoria dell'epoca (art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 504);
- b) il calcolo dell'imposta in applicazione della nuova detrazione statale terrà inoltre conto dell'esistenza di pertinenze collegate all'abitazione principale, ancorché distintamente accertate. In particolare, il debito d'imposta a cui sottrarre il valore delle detrazioni complessivamente applicabili, è la somma dell'ICI

dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze. Si ritiene, a questo proposito, che debbano continuare ad applicarsi le eventuali limitazioni che i comuni – come è in molti casi avvenuto – hanno regolamentato ai fini dell'ICI.

Il comma 7 stabilisce il principio di rimborso da parte dello Stato del minor gettito sopportato dai Comuni, attraverso un trasferimento statale da erogarsi, per una quota pari al 50%, entro il 16 giugno e, per il restante 50%, entro il 16 dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell'anno 2009.

Di seguito una tabella riassuntiva delle scadenze

DATA	EVENTO
28/02/2008	Emanazione del modello di certificazione del minore gettito dal Ministero Interno
30/04/2008	Trasmissione modello da parte dei Comuni al Ministero dell'Interno
16/06/2008	Erogazione del 50% del minor gettito
30/06/2008	Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze per la modalità dei conguagli
16/12/2008	Erogazione del restante 50% del minor gettito previsto
31/05/2009	Eventuale conguaglio tra minor gettito previsto e quello definitivo

Viene rimesso ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dell'Interno e degli Affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato città, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge finanziaria, il compito di stabilire le modalità con cui possono essere determinati gli eventuali conguagli sulle somme trasferite per effetto della disposizione in esame.

A seguito di formale richiesta da parte dell'ANCI in merito alle modalità di definizione delle somme spettanti ai Comuni, è stato

approvato in Commissione bilancio della Camera dei Deputati un emendamento che chiarisce che il rimborso verrà effettuato in base ad una certificazione da parte di ciascun Comune, che attesti il mancato gettito previsto. Il modello di certificazione dovrà essere definito dal Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2008 e la certificazione dovrà essere trasmessa dai Comuni allo stesso Ministero entro il 30 aprile 2008.

Questa novità costituisce sicuramente un elemento positivo per i Comuni, poiché contribuisce a limitare i rischi collegati ad una imprecisa determinazione dell'entità del rimborso loro spettante.

In particolare, va osservato che la certificazione richiesta entro il mese di aprile 2008 ha in realtà carattere previsionale. L'Ente "certifica" che sulla base di tutte le informazioni disponibili (certamente più dettagliate di quanto sia possibile a livello centrale) la perdita di gettito attesa in applicazione del beneficio statale è valutabile in un certo ammontare. Tale comunicazione consentirà di disporre tempestivamente del dato previsionale più attendibile sul mancato gettito 2008 e permetterà allo Stato di rimborsare le relative somme in coerenza con previsioni attendibili e in coincidenza con le scadenze di versamento (giugno e dicembre), alla cui data la perdita di gettito in questione si manifesta effettivamente.

Va inoltre osservato che, fin dalla certificazione previsionale, si dovrà tener conto dell'ulteriore modifica introdotta con il comma 287 dello stesso articolo 1. Tale norma stabilisce che l'ammontare del trasferimento compensativo e dell'eventuale conguaglio da

riconoscere ai Comuni è determinato “con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007”.

Questo ulteriore vincolo è volto a riportare alla disciplina dell'ICI vigente nel 2007 il calcolo del minor gettito subito da ciascun Comune, impedendo ai Comuni di poter acquisire il rimborso statale a fronte di cambiamenti autonomamente determinati della disciplina sull'abitazione principale.

Il dispositivo attivato con le norme sommariamente commentate – che ha visto l'ANCI esprimersi in maniera contraria in tutte le sedi in istituzionali e tecniche – non appare di semplice attuazione. Nella consapevolezza che parte delle difficoltà applicative potranno essere chiarite e almeno in parte superate soltanto sulla base del decreto di emanazione del modello di certificazione (e - successivamente - delle modalità di richiesta ed erogazione dell'eventuale conguaglio), è tuttavia possibile delineare uno schema logico per il calcolo del minore gettito oggetto di rimborso.

Schema per il calcolo del rimborso statale

a. calcolo dell'ICI-prima casa accertata per il 2007, in sintesi pari a:

(base imponibile abitazione principale 2007) *per* (aliquota 2007)

meno (detrazione 2007, pari ai 103,29 euro obbligatori per unità immobiliare, più gli eventuali incrementi disposti dal comune, nella misura effettivamente fruita)

n.b. le eventuali ulteriori detrazioni comunali possono riguardare sia l'incremento generalizzato della detrazione obbligatoria di 103,29 euro, sia l'applicazione di aumenti della detrazione medesima riservati a particolari fasce di contribuenti.

b. calcolo dell'ICI-prima casa prevista per il 2008 a normativa comunale invariata rispetto al 2007, ma considerando le eventuali variazioni di base imponibile e considerando la nuova agevolazione statale oggetto di rimborso:

- (base imponibile abitazione principale 2008) *per* (aliquota 2007)
- *meno* (detrazione obbligatoria 2007 pari a 103,29 euro obbligatori per unità immobiliare, più gli eventuali incrementi disposti dal comune, in vigore nel 2007, nella misura effettivamente fruita)
- *meno* (nuova detrazione obbligatoria pari all'1,33 per mille del valore catastale di ciascuna abitazione, fino ad un massimo di 200 euro, nella misura effettivamente fruita),

il riferimento all' "effettiva fruizione" del beneficio vuole significare che il rimborso statale avviene a fronte di un'effettiva perdita di gettito e non sono ovviamente rimborsabili le quote di detrazione che non trovano capienza in un sufficiente ammontare di debito ICI.

La perdita di gettito rimborsabile è rappresentata dalla differenza tra il risultato *a*. e il risultato *b*.

Va infine segnalato che lo schema indicato costituisce un riferimento di carattere previsionale e che, soprattutto in fase di certificazione di un eventuale conguaglio, il rimborso statale può essere determinato anche direttamente, sulla base dell'eventuale e tempestiva disponibilità dei dati analitici dei pagamenti dell'ICI 2008 sull'abitazione principale.

Aliquota ridotta facoltativa per risparmio energetico

Inoltre, in base ad un'altra modifica approvata in Commissione bilancio della Camera, il comma 6 lettera a) prevede che il Comune può stabilire con apposita deliberazione e a partire dall'anno d'imposta 2009, un'aliquota agevolata ICI inferiore al 4‰ per i soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, e per la durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento della suddetta agevolazione sono disciplinabili autonomamente con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 446.

Applicazione dell'ICI sulla casa assegnata a seguito di separazione coniugale

Altro emendamento approvato alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati prevede al comma 6 lettera b), che il soggetto

passivo che a seguito di separazione dal coniuge non risulti assegnatario della casa coniugale, pagherà l'aliquota ICI prevista dal Comune di residenza per l'abitazione principale, con le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Detta disposizione può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

LA TASSA RIFIUTI E LA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE

Il passaggio dalla Tassa rifiuti alla Tariffa di igiene ambientale

Il comma 167 dell'articolo 1 della Legge finanziaria 2008 dispone che anche per l'anno 2008, così come previsto per il 2007, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 (noto come Codice in materia ambientale), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2008.

Il suddetto Codice dell'ambiente infatti, non ancora operativo per la mancanza dei decreti attuativi, prevede una nuova versione della tariffa rifiuti rispetto a quella contenuta nel decreto legislativo n. 22/1997 (cd. Decreto Ronchi), che è tramontato senza aver veramente dispiegato i suoi effetti.

Si ricorda che le varie Leggi finanziarie succedutesi dal 2001 al 2005, hanno costantemente rinviato l'obbligo per i Comuni di passare a Tariffa; è intervenuto poi il cd. Decreto ambientale che ha bloccato definitivamente l'introduzione del D. Lgs. 22/1997 da parte dei Comuni, in attesa dell'applicabilità della nuova versione. Per quanto il Codice avesse fatto salva la possibilità per i Comuni di applicare i regolamenti previgenti e i provvedimenti attuativi del D. Lgs. 22/97 (ovviamente per i soli Comuni che avessero

applicato la Tariffa Ronchi), tanto la Legge finanziaria 2007 che la Legge finanziaria 2008.

La disposizione introdotta dalla Finanziaria 2008 impedisce anche nel corso dell'anno 2008, i passaggi da Tassa a Tariffa. D'altra parte, tuttavia, si salvano i passaggi da Tassa a Tariffa che sono già avvenuti e il loro mantenimento anche dopo l'abrogazione delle norme su cui si sono basati.

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La Legge finanziaria del 2008 cambia in parte i meccanismi del Patto di stabilità superando alcuni problemi oggettivi riscontrati nel 2007 dai Comuni, quali le difficoltà degli Enti con saldo finanziario positivo a raggiungere il saldo programmatico, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e l'istituzione di un fondo patto di stabilità (punto C1 circolare 12/07) per consentire il contemporaneo pareggio complessivo del bilancio e il raggiungimento del saldo programmatico già in sede di previsione.

Analizziamo nel dettaglio l'articolo 1 comma 379

Enti soggetti al Patto di Stabilità Interno

In base alla lettera a) del comma 379, il comma 676 della Legge finanziaria 2007 (n. 296/2006) stabilisce che sono soggetti al Patto di stabilità 2007 - 2010, le Province e i Comuni con oltre 5.000 abitanti.

Sono esclusi dal rispetto del Patto (comma 386), anche per il 2008, gli Enti che negli anni 2004 e 2005, anche per una frazione di tempo, sono stati commissariati ai sensi dell'articolo 141 e 143 del TUEL.

Obiettivo di miglioramento

La Manovra finanziaria, si pone come obiettivo il miglioramento del saldo finanziario di ciascun Ente.

L'entità effettiva della manovra a carico di ciascun Comune è determinata da due coefficienti lettera c) (comma 678 e 678 bis) da applicare sulla spesa corrente e sul saldo, se negativo. La somma di tali importi così determinati darà l'obiettivo di miglioramento del singolo Ente.

Applicazione coefficiente per i Comuni con saldo finanziario negativo

Alla media triennale della spesa corrente (Titolo I) sostenuta in termini di cassa negli anni 2003-2005 (come da consuntivi), si applicano i seguenti coefficienti:

- ✓ per il 2007, il coefficiente dello 0,029
- ✓ per il 2008, il coefficiente dello 0,017
- ✓ per il 2009, il coefficiente dello 0,013
- ✓ per il 2010, il coefficiente dello 0,013

Si determina la media triennale 2003-2005¹ del saldo di cassa (come da consuntivi). Il saldo di cassa, definito al comma 680 L. 296/2006, è determinato dalla differenza fra entrate finali, correnti

¹ Per gli Enti istituiti nel periodo 2003-2005 si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.(comma 687 296/2006)

e in conto capitale (Titoli I, II, III e IV), e spese finali, correnti e in conto capitale (Titoli I e II); nel saldo non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti (Titolo IV cat. 6) e le spese derivanti dalla concessione di crediti (Titolo II int. 10), mentre sono stimati i trasferimenti erariali e la compartecipazione IRPEF, nelle misure comunicate all'Ente. Come anticipato, solo qualora la media del saldo risulti negativa (ossia risulti un disavanzo di cassa), alla stessa occorrerà applicare:

- ✓ per il 2007, un coefficiente pari a 0,33
- ✓ per il 2008, un coefficiente pari a 0,205
- ✓ per il 2009, un coefficiente pari a 0,155
- ✓ per il 2010, un coefficiente pari a 0,155

La somma dei risultati ottenuti dall'applicazione dei due coefficienti in valore assoluto, determina l'importo complessivo della manovra a carico del singolo Ente.

Per rendere raggiungibile l'obiettivo da parte di tutti gli Enti soggetti alle regole del patto di stabilità, è stata poi prevista al comma 679 della L. 296/2006 una clausola di salvaguardia: nel caso in cui l'obiettivo determinato applicando i coefficienti risulti superiore all'8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali (spese correnti + spese in conto capitale al netto delle concessioni di crediti), il Comune dovrà considerare come proprio obiettivo, l'importo corrispondente all'8% della suddetta media triennale.

Applicazione coefficiente per i Comuni con saldo finanziario positivo

La lettera d) aggiunge il comma 679 bis che stabilisce che gli Enti con saldo finanziario positivo nel triennio base 2003-2005 non sono costretti a una manovra aggiuntiva.. Tali Enti, per il prossimo triennio non dovranno applicare nessun coefficiente e il loro concorso alla manovra è pari a zero.

Applicazione obiettivo al saldo finanziario

Il comma 681 della Legge 296/2006, nel quale si stabilivano i saldi finanziari viene sostituito (lettera e)

Con la nuova formulazione si stabilisce che gli Enti devono conseguire un saldo finanziario pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003 - 2005 migliorato dalle misura determinata dai commi 679 e 679 bis, per il 2007, sia in termini di cassa sia in termini di competenza Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli Enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista. Il saldo di competenza mista è dato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Agli Enti che nel triennio 2003 - 2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, inoltre, è data facoltà di scegliere, solo per il 2008 e a parità di obiettivo, se mantenere le regole 2007 (perseguire

l'obiettivo di cassa e di competenza) o attuare quelle previste in finanziaria 2008 (competenza ibrida).

Per cercare di attenuare l'alterazione creata dalle entrate straordinarie nel computo del saldo medio di cassa è stato inserito un correttivo della base di calcolo tramite il comma 681 bis alla lettera e) gli Enti che hanno registrato nel triennio base entrate straordinarie in conto capitale derivanti dalla dismissione di patrimonio immobiliare e mobiliare incassate per un importo superiore al 15% delle entrate finali al netto della riscossione di crediti, possono ridurre gli obiettivi programmatici 2008 - 2010 di un importo pari alla differenza tra l'ammontare degli eccessi al limite del 15% e quello del contributo annuo determinato dai commi 678 e 679 solo se tale differenza è positiva.

Le alienazioni sono considerate eccezionali se superano il 15% delle entrate finali, ma solo parte delle eccedenze possono essere portate in detrazione dal saldo.

La norma, infatti, così come concepita, consente l'abbattimento del saldo finanziario 2003 - 2005 (calcolato in termini di competenza mista) solo per la differenza tra le entrate da alienazioni che superano il 15% e il concorso alla manovra stabilito con i coefficienti dei commi 678 e 679. In altre parole, il coefficiente stabilito per il 2008 e relativo al parametro della spesa corrente (l'unico rilevanti per gli Enti con saldi positivi) deve essere calcolato non per determinare l'incremento del saldo di partenza ma per verificare se il contributo alla manovra allora previsto per gli enti virtuosi è inferiore all'eccedenza prevista dalla norma.

Solo in questo caso è possibile portare in detrazione dal saldo programmatico la differenza positiva tra i due importi. Nel caso in cui l'importo che scaturisce dall'applicazione del coefficiente è superiore all'importo derivante dall'eccedenza, l'Ente non ha diritto ad alcuna detrazione dalla base di calcolo.

Un esempio può meglio chiarire la corretta applicazione della norma.

	ENTE X	ENTE Y
Saldo 2003 - 2005 competenza mista	1.200	1.200
Entrate finali	10.000	10.000
Alienazioni	2.000	1.600
Incidenza %	20	16
Importo oltre il 15%	500	100
Importo su coeff c. 678	200	200
Differenza (se positiva) tra l'eccedenza e il contributo annuo	300	0
Saldo programmatico 2008	900	1.200

Nell'esempio rappresentato, l'Ente X ha entrate straordinarie, così come definite dalla norma, pari a 500 euro ma può portarne in detrazione solo 300, ossia la differenza tra l'eccedenza e l'importo che scaturisce dall'applicazione dei coefficienti previsti per il 2008 dai commi 678 e 679 della L. 296/2006. L'Ente Y al contrario, pur avendo entrate da alienazioni nel triennio 2003 - 2005 superiori al 15%, non può detrarre nulla dal suo saldo programmatico in quanto l'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti è superiore all'eccedenza del 15%.

Alla lettera f) il comma 683 ribadisce che il saldo finanziario solo per il 2007 è calcolato sia in termini di cassa e sia in termini di

competenza, mentre, per il 2008, 2009 e 2010 è calcolato solo in termini di competenza mista.

“Adempimenti dei Comuni”

La Legge finanziaria 2008 riformula il comma 684 lettera g) e stabilisce che, per gli Enti che applicano le disposizioni del Patto di stabilità interno, al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto che dimostri la coerenza del documento rispetto agli obiettivi imposti dal Patto stesso e deve contenere le previsioni di competenza e di cassa delle voci rilevanti al fine del rispetto del Patto.

Alla lettera h), il comma 685 prevede che ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità, gli Enti dovranno trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza e sia la gestione di cassa, secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici, stabilito con lo stesso decreto, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Si stabilisce che anche la mancata comunicazione al sito web della situazione di

commissariamento determina per l'Ente il dover rispettare le regole del Patto.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero degli Affari regionali e sentita la Conferenza Stato-Città e le Autonomie locali, nel quale si stabiliscono modalità e contenuti per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti viene attivato un nuovo sistema di acquisizione e monitoraggio dei dati di competenza finanziaria che andrà ad affiancare il SIOPE. Tale disposizione è contenuta nella lettera i) (comma 685 bis).

Ciascun Ente soggetto al Patto, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità, è tenuto ad inviare entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (e quindi il 31 marzo 2009 per l'esercizio 2008... ecc.) alla Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, in base ad un modello definito tramite decreto. Anche in questo caso viene inserita la disposizione che la mancata trasmissione della certificazione diventa inadempimento al patto di stabilità (lettera l) comma 686).

Altra novità è introdotta dalla lettera m con il comma 686 bis, nel quale è previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa adottare misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria nel caso che questi ultimi non siano in linea con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea.

Sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità

In tema di sanzioni, resta confermata la disciplina delineata dal comma 691 della L. 296/2006 che ha introdotto dal 2007 un meccanismo di automatismo fiscale (incremento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF) che si attiva qualora l'Ente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non adotti autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento. In pratica, nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale posto dal Patto, accertato con la certificazione, che gli Enti soggetti al Patto devono inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine perentorio del 31 marzo (si ricorda che dal 2008 la lettera h) (comma 685) equipara la mancata trasmissione della certificazione al mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità), il comma prevede l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri che diffida gli Enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. La disposizione lascia indefinita la natura e la tipologia e delle azioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri può prescrivere, né indica per questi una eventuale sede valutativa. L'Ente è tenuto a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti che intende adottare per riportare i conti in linea con gli obiettivi del Patto di stabilità interno, entro la data indicata del 31 maggio. Qualora l'Ente diffidato non adempia nei termini indicati, il Sindaco in qualità di commissario *ad acta*, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere

comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Scaduto il termine del 30 giugno al commissario *ad acta* è fatto divieto di adottare misure che comprendano l'aumento delle aliquote dei tributi comunali. Decorso inutilmente anche il termine del 30 giugno si attiva, automaticamente, la fase sanzionatoria costituita dall'aumento diretto (*ex lege*) delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,3%.

Esclusioni di spesa

Con l'articolo 3, comma 137, vengono escluse per il 2008 dalle spese rilevanti ai fini del patto i maggiori oneri di personale derivanti dai rinnovi contrattuali.

Esclusione Enti commissariati

L'art. 1 al comma 386 proroga per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto del Patto per gli Enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del T.U.E.L.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

L'articolo 2, comma 8, prevede che anche per l'anno 2008 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 6 giugno 2001, possono essere utilizzati nella misura massima del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Questo costituisce indubbiamente un elemento positivo per i Comuni infatti, se è vero che il DPR n. 380 del 2001 prevede che i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione siano destinati al finanziamento delle spese per investimenti, è anche vero che la Corte dei Conti - con delibera n. 1 del 2004 (Sezione Regionale della Lombardia) e con delibera n. 1 del 2005 (Sezione Regionale della Toscana) - ha dato indicazione affinché i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dallo stesso DPR n. 380, fossero classificati tra le entrate correnti. La stessa interpretazione circa la natura dell'entrata è stata anche fornita dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, con il punto 20 del Principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema di bilancio". La nuova codifica SIOPE prevede l'iscrizione di tali proventi tra le entrate in conto capitale, ma, prendendo atto di un comportamento generalizzato all'interno dei Comuni, consente l'iscrizione anche tra le entrate di parte corrente.

RIMBORSO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI

L'articolo 2 comma 9 interviene a chiarire definitivamente che il comma 711 dell'art. 1 della Legge 296/2006, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 e quindi a partire dalla certificazione che gli Enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, facendo salva la validità delle certificazioni presentate in precedenza.

Il suddetto comma 711 infatti, prevede il rimborso dell'IVA ai Comuni solo per i servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, intervenendo a restringere notevolmente il numero dei servizi commerciali esternalizzati per i quali era previsto il rimborso dell'IVA da parte del Ministero dell'Interno. Questa previsione ha dato luogo a un contenzioso tra Comuni e Ministero dell'Interno, che attraverso le Prefetture richiedeva ai Comuni la "correzione" delle precedenti certificazioni in base al nuovo disposto del comma 711, provocando difficoltà ed incertezze.

La legge Finanziaria 2008 sana pertanto la situazione e restituisce certezza al sistema prevedendo l'applicazione della nuova disposizione introdotta con la legge Finanziaria 2007 a partire dal 1° gennaio dello stesso anno, senza costringere gli enti a modificare le certificazioni già prodotte.

FONDO PICCOLI COMUNI

L'articolo 2 comma 10 abbassa dal 30 al 25% il rapporto tra la popolazione residente ultra-sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva, che il comma 703 della Legge 296/2006 prevede come requisito necessario che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono possedere per poter ricevere il contributo straordinario, fissato fino ad un importo di 55 milioni di euro, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sarà comunque sempre cura dell'Ente prevedere che almeno il 50% della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

I commi da 382 a 385 dell'articolo 1 disciplinano il ricorso da parte degli Enti locali agli strumenti finanziari derivati.

Le suddette disposizioni, emanate per disciplinare il ricorso al debito e la relativa gestione da parte degli Enti territoriali, si inseriscono nel dettato costituzionale di autonomia e responsabilità garantite agli Enti territoriali (artt. 5, 114, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.). Si ricorda che l'utilizzo di strumenti derivati da parte di Enti territoriali è stato introdotto con l'articolo 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e disciplinato ulteriormente dal successivo Decreto interministeriale del 1° dicembre 2003, n. 389. Con la Legge finanziaria per il 2007, il Governo ha innovato e migliorato tale normativa, introducendo, all'articolo 1 comma 736, il principio che le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. È stato ribadito, inoltre, che gli Enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo alla limitazione dei rischi di credito assunti.

Con la Legge Finanziaria 2008 si definiscono ancora con più chiarezza i criteri di prudenza cui gli amministratori devono ispirarsi nella gestione del debito e dettagliano adeguatamente i limiti di utilizzo degli strumenti derivati. Affinché i contratti siano efficaci, il comma 382 prevede che i contratti su strumenti

finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, devono essere chiari e trasparenti a livello contrattuale, devono recare tutte le informazioni necessarie ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si riserva la possibilità di verificare la conformità dei contratti ai modelli di cui al predetto decreto. Dall'altra parte, la Regione o l'Ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti contratti.

AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI DI COMUNI E PROVINCE

L'articolo 1 comma 225 apporta alcune modifiche all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997. La nuova disposizione prevede infatti che qualora nei Regolamenti comunali sulle entrate tributarie sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività devono essere affidate mediante convenzione alle aziende speciali e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento, e riscossione dei tributi.

Inoltre, il comma 225 prevede che, sempre nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, le suddette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi devono essere affidate alle società miste a prescindere dall'ambito territoriale per cui sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione.

Pertanto, per effetto della modifica apportata, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione devono essere affidate:

- ✓ a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 446/1997
- ✓ a operatori degli Stati membri che operino in un Paese dell'Unione Europea, che devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato dalla quale si desuma la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti in Italia
- ✓ a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

La lettera b) del comma 225 interviene ad abrogare il comma 6 dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il quale reintroduceva nell'ordinamento l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e ne disponeva l'applicabilità, ai fini della riscossione coattiva, da parte degli Enti locali e dei soggetti terzi affidatari di tale loro attività.

MULTE ED INESIGIBILITÀ

Il comma 153 dell'articolo 1 della Legge n. 244, intervenendo a modificare la disciplina fissata dal D. L. n. 203 del 2005, ha fissato nuovi limiti alla riscossione a mezzo ruolo delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Dal 1° gennaio 2008 infatti, in base alla disposizione richiamata, gli agenti della riscossione non potranno più richiedere il pagamento di somme relative a sanzioni amministrative comunali, se al momento dell'acquisizione delle quote delle vecchie società concessionarie da parte di Equitalia, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Il comma 153 impone una deroga alla regola generale che fissa il diritto a riscuotere le entrate derivanti da sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia Municipale, nel termine di prescrizione di cinque anni; l'articolo 28 della Legge n. 689 del 1981 prevede infatti che la riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui sono state commesse. Si osserva tuttavia che la riscossione tramite ruolo come sopra ricordato, non è l'unica forma di riscossione esistente, vigendo anche la riscossione tramite ingiunzione di pagamento che il Comune può effettuare direttamente; ne deriva pertanto che la disposizione contenuta nella legge finanziaria 2008 contempli solo una parte delle sanzioni, e cioè quelle iscritte a ruolo, lasciando per tutte le altre, quelle

irrogate dal Comune stesso senza il tramite del concessionario-esattore il termine di prescrizione quinquennale.

In ogni caso, delle conseguenze patrimoniali che agli Enti creditori e nella fattispecie ai Comuni, deriveranno dalla disposizione introdotta risponderanno, ai sensi del Decreto Bersani, i cessati azionisti delle vecchie società concessionarie (di solito banche), che sono i responsabili dell'accaduto, per effetto di un'inerzia mantenuta per un periodo (2 anni) notevolmente più ampio di quello di (11 mesi) entro il quale le società in questione dovevano provvedere alla notifica della cartella (cfr. art. 19, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 112 del 1999). In altre parole, i Comuni potranno presentare istanza di pagamento ad Equitalia, che si rivarrà a sua volta sui cessati azionisti.

Il comma 154 prevede che per i tributi e le altre entrate di spettanza comunale, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426 bis della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, (che si ricorda, stabiliscono una sanatoria per i concessionari - oggi società partecipate da Riscossione S.p.A - per sanare le responsabilità amministrative commesse fino al 30 giugno 2005), si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione.

Sul punto intervenne l'interpretazione fornita dalla Circolare n. 12/E del 4 aprile 2006 del Ministero dell'Economia che stabilì in particolare che:

- ✓ la sanatoria riguarda tutte le responsabilità punite con le sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del D. Lgs. n. 112/99 e quindi le sanzioni per mancata notificazione della cartella di pagamento entro i termini di legge, per mancata comunicazione all'Ente creditore dello Stato delle procedure esecutive, i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, l'omessa consegna di documentazione e l'omessa informazione sui flussi di riscossione
- ✓ la sanatoria oltre a garantire i concessionari sulla non applicabilità delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del D. Lgs. n. 112/99, determina in capo all'Ente creditore l'impossibilità di negare il diritto al discarico per le violazioni sopra citate
- ✓ i concessionari (oggi società partecipate da Riscossione S.p.A) per beneficiare della sanatoria dovevano effettuare i seguenti adempimenti:
 - a. versare l'importo indicato nel DM n. 112/2006 per ogni ambito territoriale alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato sul capitolo 3631 in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2005 ovvero in tre rate entro il 27 dicembre 2006
 - b. presentare domanda conforme all'allegato individuato dal DM n. 112/2006 all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate ed alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate allegando copia del versamento eseguito
 - c. continuare a svolgere sino alla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità definitiva l'azione esecutiva

su tutti i beni del contribuente risultanti dal sistema informativo del Ministero delle Finanze

- d. continuare a svolgere sino alla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità definitiva le azioni esecutive e cautelari segnalate dell'Ente creditore
- e. presentare entro il 30 settembre 2006 per le società che non cedono la maggioranza del proprio capitale a Riscossione S.p.A. ovvero entro il 30 ottobre 2008 per le società che cedono la maggioranza del proprio capitale a Riscossione S.p.A. le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati rispettivamente entro il 30 settembre 2003 ed entro il 31 agosto 2005, ovvero ove tali comunicazioni siano già state presentate nell'integrazione delle stesse.

La norma introdotta con il comma 154, su forte richiesta da parte di ANCI, ha l'effetto di impedire che la suddetta sanatoria trovi applicazione anche per gli enti locali, perché si vuole evitare che con pochi soldi i concessionari (oggi società partecipate da Riscossione S.p.A) normalizzino le loro irregolarità versando quote ridottissime ed ottengano facilmente il diritto al discarico.

FABBRICATI STRUMENTALI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE

Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che non è ammessa la restituzione per periodi di imposta precedenti al 2008, di somme versate a titolo di ICI, dai soggetti proprietari delle costruzioni in cui si effettua manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

La disposizione, fortemente richiesta da ANCI, interviene a sanare una situazione, che si trascinava ormai da anni e che era già arrivata in Cassazione per molti Comuni.

Il contenzioso degli ultimi anni si basava essenzialmente su due sentenze della Cassazione favorevoli alle Cooperative agricole; ciò aveva generato una ondata di richieste di rimborso ai Comuni per le annualità pregresse (almeno dal 2000 ma le prime sentenze riguardano richieste di rimborso che partono addirittura dal 1993), provocando ingenti perdite economiche nelle casse comunali.

L'esito del contenzioso a favore delle cooperative agricole, di fatto avrebbe minato la stabilità e la tenuta dei bilanci degli enti con la necessità, nella maggior parte dei casi, di ricorrere a indebitamento con mutui per pagare i rimborsi alle Cooperative agricole (che tra l'altro hanno dimensioni economiche di assoluto rilievo se non di rilevanza nazionale)

RIDUZIONE FONDO ORDINARIO

Il comma 31 dell'articolo 2, infine, contiene le disposizioni di rilievo finanziario relative alle risorse derivanti dai risparmi derivanti dai tagli alle indennità dei consiglieri comunali e provinciali.

A decorrere dal 2008 il "Fondo ordinario" è stato ridotto di 313 milioni di euro, che andranno a finanziare e seguenti finalità:

- ✓ per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'abrogazione del ticket sanitario;
- ✓ per 100 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della Legge finanziaria 2007, in favore dei Piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente.

I beneficiari sono quindi, una parte dei Piccoli Comuni, con una popolazione fino a 5.000 abitanti che non sono rientrati nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 703, della Legge finanziaria 2007, vale a dire: popolazione residente oltre i 65 anni superiore al 30% del totale e popolazione residente sotto i 5 anni superiore al 5% del totale.

In particolare per quel che riguarda esclusivamente i Comuni, la norma prevede una riduzione del numero di assessori e del tetto massimo dell'indennità di funzione dei Consiglieri che viene portata da un terzo ad un quarto del compenso spettante ai Sindaci.

Dalla relazione tecnica dell'articolo in questione, contenuta nella Legge finanziaria 2008, tale risparmio sarebbe pari a 283 milioni di euro che corrisponde alla riduzione da un terzo ad un quarto dell'indennità di funzione massima percepibile da un Consigliere Comunale e Provinciale, cui vanno aggiunti i tagli alle comunità montane per un importo complessivo di 313 milioni di euro che vengono tagliati al fondo ordinario dei trasferimenti erariale.

Da un'indagine IFEL è emerso che il calcolo è sovrastimato in quanto parte dal presupposto che tutti i Consiglieri Comunali e provinciali abbiano optato per l'indennità di funzione (possibilità peraltro ora abrogata dalla stessa manovra finanziaria).

L'indagine chiarisce che la quasi totalità dei Consiglieri Comunali monitorati, non percepisce l'indennità di funzione bensì il gettone di presenza; pertanto la stima del risparmio contenuta nella manovra finanziaria, calcolata prendendo come base di calcolo l'importo massimo dell'indennità di funzione dei Sindaci decurtata di un quarto, dà origine ad una riduzione dei trasferimenti erariali che non trova copertura adeguata, in quanto il risparmio che noi stimiamo è molto inferiore: rispetto agli Enti indagati, la riduzione risulta addirittura 54 volte più alta.

COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008

Estinzione anticipata di prestiti

L'articolo 11 del Collegato fiscale alla Legge finanziaria dispone che al fine di incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di Province e Comuni, siano attribuiti appositi contributi che verranno erogati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sul fondo ordinario.

L'ammontare dei contributi non potrà superare il tetto di 30 milioni di euro annui.

Specifica poi l'articolo 11 che i contributi sono corrisposti ai Comuni e alle Province che ne faranno richiesta per fare fronte agli indennizzi, alle penali o ad altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo, a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009.

La corresponsione dei contributi verrà effettuata sulla base di una certificazione da redigersi secondo modalità stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno, da poco emanato.

Dati da indicare in sede di dichiarazione dei redditi

Il comma 1 dell'articolo 39 abroga i commi 101, 102 e 103 dell'articolo 1 della Legge finanziaria 2007, con il chiaro intento di prevedere la razionalizzazione dell'interscambio di dati tra Stato

centrale e Comuni, che renderà i controlli incrociati più efficaci e meno complessi per i contribuenti.

Si ricorda che il comma 101 dell'articolo 1 della Legge finanziaria 2007 prescriveva che nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché dagli altri enti commerciali residenti, siano indicati, per ciascun fabbricato:

- ✓ l'identificativo catastale dell'immobile, costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. L'obbligo di indicare questi dati, nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi a quello di prima indicazione, era riferito al solo caso in cui sia intervenuta una variazione relativa anche ad uno solo di essi
- ✓ l'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente.

Tali obblighi sarebbero decorsi dall'anno 2008.

Il comma 102 prevedeva che le società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, Enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, dovevano riportare – nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 – tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'ICI. Nelle dichiarazioni successive, i suddetti elementi dovevano essere indicati solo qualora sussistesse una variazione relativa anche ad una sola di esse.

Il comma 103 infine prevedeva che in sede di controllo delle dichiarazioni effettuate ai sensi del DPR n. 600 del 1973, si sarebbe proceduto a verifica del versamento dell'ICI relativa a ciascun fabbricato nell'anno precedente. L'esito del controllo sarebbe stato riferito ai comuni competenti.

Rimangono in vigore però i commi 104 e 105 dell'articolo 1 della Legge finanziaria 2007 che prevedono rispettivamente che nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007 (e pertanto riferibili all'anno fiscale 2006), deve essere indicato per ogni immobile, l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente. Il comma 105 stabilisce che i Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente, per via telematica all'Agenzia del territorio i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli previsti dal D. Lgs. 504/1992, ove discordanti da quelli catastali. Le modalità e i termini attuativi di tale disposizione sono rimessi ad un decreto del Ministro dell'Economia e Finanze di cui al momento non se ne ha ancora traccia.

Addizionale comunale all'IRPEF

Il comma 7 dell'articolo 40 della Legge n. 222 del 2007, di conversione del D. L. n. 159 del 2007 (cosiddetto decreto fiscale collegato) interviene a modificare il termine per la delibera comunale in tema di addizionale comunale all'IRPEF; per effetto di detta modifica, ai fini della determinazione dell'acconto dell'addizionale, l'aliquota dell'addizionale e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente,

salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Si ricorda in proposito che la Legge finanziaria per il 2007 dispone che per poter accedere all'acconto del 30% dell'Addizionale comunale all'IRPEF e per stabilire le soglie di reddito per l'esenzione dal pagamento dell'addizionale, i Comuni dovevano pubblicare entro il 15 febbraio 2007 la delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nuova disposizione introdotta con il collegato fiscale ha anticipato il suddetto termine al 31 dicembre del 2007, data fino alla quale i Comuni hanno avuto tempo per la pubblicazione della delibera comunale con cui si stabilisce sia l'eventuale diversa aliquota di addizionale e sia la soglia di esenzione. Ogni delibera intervenuta successivamente alla suddetta data avrà effetto, in base alla nuova legge finanziaria 2008, per l'anno 2009.

Fabbricati strumentali alle Cooperative agricole

Il Collegato fiscale alla Legge finanziaria 2008, D. L. n. 159 del 2007 convertito nella Legge n. 222 del 2007, prevede all'articolo 42 bis l'assimilazione ai fini fiscali delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, alle attività agricole stesse, di fatto riconoscendogli carattere di ruralità. Tali attività in particolare, sono quelle destinate:

- ✓ alla protezione delle piante
- ✓ alla conservazione dei prodotti agricoli

- ✓ alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
- ✓ all'allevamento e al ricovero degli animali
- ✓ all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 96
- ✓ ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento
- ✓ alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna
- ✓ ad uso di ufficio dell'azienda agricola
- ✓ alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001
- ✓ all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

La suddetta previsione priva i Comuni di una importante entrata ICI e non prevede parimenti una idonea copertura finanziaria

LEGGE FINANZIARIA 2008

Riferimenti legislativi correlati

Articolo 1 - Detrazioni ICI prima casa – comma 5

1. All'articolo 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504², dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui

² Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

Art. 8 – Riduzioni e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.

Articolo 1 - Detrazioni ICI prima casa – comma 6

All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504³, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai 446⁴, e successive modificazioni»;

³ **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**

Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.

1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.

4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

⁴ **Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997**

52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi ⁽¹⁴³⁾.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa ⁽¹⁴⁴⁾.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli *articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142*;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della *legge 8 giugno 1990, n. 142*, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata *legge n. 142 del 1990*, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al *D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43*, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale»

revisione del sistema delle concessioni di cui al *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ⁽¹⁴⁵⁾;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al *D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43*, ovvero con quella indicata dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni] ^{(146) (147)}

Articolo 1 - Detrazioni ICI prima casa – comma 7

La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

Articolo 1 - comma 153

All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35⁵ è inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7⁶, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo»

⁵ Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni nella Legge n.248 del 2 dicembre 2005

Articolo 3 comma 35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342

⁶ Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni nella Legge n.248 del 2 dicembre 2005

Articolo 3 comma 7 La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione *dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo*, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

Articolo 1 – comma 154

Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311⁷, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a

⁷ **Legge 30 dicembre 2004 n.311**

426 È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

426 bis Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, decorre dal 1° ottobre 2006

53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112⁸, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma

⁸ **Decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112**

47 1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i rversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, è tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il rversamento. 2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il rversamento

48 Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui all'articolo 26, comma 1-*bis*, la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.

49 In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il rversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

50 1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. 2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti

51 . Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione. 2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.

52 In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall'articolo 36 o di difformità di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ridotte della metà; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.

2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999⁹, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.

52 bis In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il concessionario è punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica

53 1. Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. 2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in circolari

Decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112

19. Discarico per inesigibilità.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

- a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
- b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
- c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
- d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4 ;
- d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
- e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo

Articolo 1 - Proroga TARSU - comma 166

All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹⁰, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;
- b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

¹⁰ **L. 27 dicembre 2006 n. 296**

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*.

c) il termine di cui all'*articolo 17, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

Articolo 1 - Affidamento a terzi del servizio di riscossione tributi di Comuni e Province - comma 224

All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446¹¹, sono apportate le seguenti modificazioni:

¹¹ Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446

Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1¹²;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

¹²Art. 53 Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocittà, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹³, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza.

funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

¹³**Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000**

Articolo 113. *Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;

b) il comma 6 è abrogato¹⁴.

¹⁴ Articolo **113**. Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Comma 6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

Articolo 1 - Affidamento a terzi del servizio di riscossione tributi di Comuni e Province - comma 225

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446¹⁵, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

¹⁵ **Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446**

Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

Comma 5 lettera b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53

Articolo 1 - Fabbricati rurali - comma 275

All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557¹⁶, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 ».

¹⁶ **Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557**

Articolo 9 - Istituzione del catasto dei fabbricati - comma 3 bis

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo

Articolo 1 - Trasferimento ai Comuni del minor gettito ICI - comma 287

L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504¹⁷,

¹⁷ **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**

Art. 8 – Riduzioni e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2bis Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.

introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Articolo 1- Patto di stabilità interno - comma 379

1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

- a) al comma 676¹⁸, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;
- b) al comma 677¹⁹, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;
- c) dopo il comma 678²⁰ è inserito il seguente: «678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del

¹⁸ Legge 27 dicembre 2006, n. 296

676. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione

¹⁹ 677. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione 'del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

²⁰ 678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;

d) dopo il comma 679²¹ è inserito il seguente: «679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli Enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

²¹ 679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

e) il comma 681²² è sostituito dai seguenti: «681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144²³ concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

²² 681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno

²³ 142 All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a nonna dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

c) al comma 4:

1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";

e) il comma 6 è abrogato.

143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;

f) al comma 683²⁴, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello

²⁴ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale rimosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco

medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza

mista,»;

g) il comma 684²⁵ è sostituito dal seguente: «684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

²⁵ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio

h) il comma 685²⁶ è sostituito dal seguente: «685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di

²⁶ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.

commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente: «685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;

l) al comma 686²⁷, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;

²⁷ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 685

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente: «686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

Articolo 1 - Patto di stabilità Regione Autonoma Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano – comma 380

La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663²⁸, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127²⁹.

²⁸ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale

²⁹ **Legge 15 maggio 1997, n. 127**

120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del

Articolo 1 - Strumenti finanziari derivati – comma 381

I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta

Articolo 1 - Strumenti finanziari derivati – comma 382

I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

Articolo 1 - Strumenti finanziari derivati – comma 383

La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività

Articolo 1 - Strumenti finanziari derivati – comma 384

Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 1 - Saldo finanziario – comma 385

1. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296³⁰, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656³¹ del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma

³⁰ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.

³¹ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

656. A decorrere dall'anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza

665³² dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

³² **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

Articolo 1 - Esclusione dal patto di stabilità interno per gli Enti commissariati - comma 386

1. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689³³, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267³⁴. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

³³ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni

³⁴ **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"**

Articolo 2 – comma 2

I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n.296³⁵.

³⁵ L. 27-12-2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Articolo 1 – comma 696 I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Articolo 2 - Esclusione di restituzione di somme versate ai fini ICI- fabbricati rurali - comma 4

Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133³⁶, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222³⁷, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).

³⁶ **Legge 133 del 26 febbraio 1994**

Articolo 9 comma 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo

³⁷ **Legge 222 del 29 novembre 2007 di conversione del decreto legge 159/2007**

«Art. 42-bis. - (Fabbricati rurali) – 1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

- 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

Articolo 2 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto – comma 7

Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507³⁸, è inserito il seguente:

-
- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";
- b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
- c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
- "3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
- 3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

³⁸ Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 20 - Riduzioni del diritto

«Art. 20.1.1 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) – 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o anche quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio.

-
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 2 - Oneri di urbanizzazione – comma 8

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380³⁹, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

³⁹ **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**

Articolo 2 - Disposizioni varie per gli enti locali – Fondo delle entrate erariali per prestazioni di servizi non commerciali degli enti territoriali - comma 9

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488⁴⁰, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

⁴⁰ **Legge 23 dicembre 1999 n.488**

Articolo 6

comma 3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

Articolo 2 - Finanziamento a favore dei Piccoli Comuni - comma 10

All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.296⁴¹, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle parole “25 per cento”.

⁴¹ **Legge 296 del 2006**

Articolo 1

comma 703 (Fondo piccoli Comuni)

Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultra-sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

Articolo 2 - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di prestiti - comma 13

All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁴², sono aggiunte, in fine, le parole "e per l'estinzione anticipata di prestiti".

⁴² **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

Articolo 187

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. 2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:

- a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
- c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
- d) per il finanziamento di spese di investimento. 3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

Articolo 2 - Riduzione Fondo ordinario - comma 31

A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504⁴³, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100

⁴³ Decreto legislativo n.504 del 1992

Articolo 34 *Assetto generale della contribuzione erariale.*

1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

- a*) fondo ordinario;
- b*) fondo consolidato;
- c*) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.

3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, come modificata dalla *legge 23 agosto 1988, n. 362*.

4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere *a*) e *b*).

5. Ai sensi del *comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

6. I contributi sui fondi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno

milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796⁴⁴, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abolita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
3. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183⁴⁵, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

⁴⁴ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**

796

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque; dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati

⁴⁵ **Legge 16 aprile 1987, n. 183**

Art. 5 - Fondo di rotazione

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

Articolo 2 - Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani
- comma 562

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche

-
- a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;
- b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
- c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
- d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748

LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità
sociale”**

Riferimenti legislativi correlati

Articolo 11 - Estinzioni anticipate di prestiti

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504⁴⁶, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

⁴⁶ **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**

Art. 34 - Assetto generale della contribuzione erariale.

1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

a) fondo ordinario

Articolo 24 - Sostegno straordinario ai comuni in dissesto - comma 1

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁴⁷, la somma di cui al comma 1 rientra tra le

⁴⁷ **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Articolo 258 - Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000⁴⁸, e successive modificazioni, relativi a investimenti.

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

- a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;
- b) alle procedure esecutive estinte.

⁴⁸ ⁴⁸ **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Articolo 255 - Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento – comma 10
10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese

Articolo 40 – comma 7 - Addizionale comunale all'IRPEF

7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4⁴⁹ è sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-*bis* sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».

⁴⁹ **Decreto legislativo n. 360 del 1998**

Articolo 1

Comma 4 L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-*bis* sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento

Articolo 42 bis - Fabbricati rurali

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296⁵⁰, all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557⁵¹, convertito, con

⁵⁰ Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 1 comma 339 – lettera b

b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

"36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito *internet*, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

⁵¹ Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557

Art. 9 Istituzione del Catasto dei fabbricati

Omissis;

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

“a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

- 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito:

prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.”.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal terzo comma, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel terzo comma, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal terzo comma, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Omissis;

- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99⁵², aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

⁵² **Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99**

Art. 2. - Società agricole

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a*) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580⁵³”

b) al comma 3, la lettera *b*) è abrogata

c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

“3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135⁵⁴ del codice civile e in particolare destinate:

a) alle protezioni delle piante;

⁵³ **Legge 29 dicembre 1993, n. 580**

9. Organi.

1. Sono organi delle camere di commercio:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

⁵⁴ **Art. 2135 cc - Imprenditore agricolo**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali.
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228⁵⁵;
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso
- k) Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

⁵⁵ **D.Lgs. 18-5-2001 n. 228**

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

ALLEGATO

Il patto di stabilità: le regole valide per il prossimo triennio

Introduzione

La legge 244/07, che nel prosieguo viene definita “Legge finanziaria 2008” ha lasciato per buona parte inalterate le regole relative al patto di stabilità interno vigente per l’anno 2007. L’art. 1, commi 379 e 380, infatti, intervengono sulle disposizioni approvate con la L. 296/06 correggendo i punti di maggiore criticità che i Comuni hanno sollevato sulla precedente impostazione. Le novità più significative nelle regole del Patto di stabilità interno, che interessano le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono relative alla determinazione dell’obiettivo programmatico: il saldo per il prossimo triennio deve essere calcolato in termini di competenza mista e questo rappresenta l’unico obiettivo. In sostanza, la manovra 2008 riduce e semplifica i saldi di riferimento rispetto allo scorso anno. Non è più obbligatorio, per il prossimo triennio, calcolare il saldo utile ai fini del Patto di stabilità sia in termini di cassa che in termini di competenza. Inoltre, l’obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno in sede di approvazione del bilancio di previsione si traduce in un allegato al bilancio che considera solo una parte degli stanziamenti del bilancio (quelli di parte corrente), lasciando liberi gli stanziamenti relativi agli investimenti.

Una sostanziale novità introdotta dalla Finanziaria 2008 rispetto alle regole previgenti riguardano gli Enti che presentano una base di calcolo su cui determinare il concorso alla manovra positivo. Da un lato si escludono dal concorso alla manovra tutti gli Enti che, come detto, hanno registrato un saldo di cassa positivo nel triennio 2003 - 2005; dall'altro, è data la possibilità di escludere dalla base di calcolo le entrate straordinarie così come individuate dal nuovo comma 681 bis.

Per fare in modo che il passaggio alle nuove regole 2008 risulti non penalizzante per tutti i Comuni è prevista la facoltà, per coloro che hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

Resta confermato, rispetto alla manovra 2007, la determinazione dell'entità del concorso alla manovra che resta calibrata per ogni singolo Ente sulla base dei coefficienti calcolati sul disavanzo di cassa registrato nel triennio 2003-2005 e sulla spesa corrente media del triennio 2003-2005, sempre in termini di cassa.

Anche per l'anno 2008 il monitoraggio delle risultanze del patto di stabilità interno è effettuato con le regole vigenti per il 2007: resta quindi confermato l'obbligo della rilevazione, attraverso il sistema web, per tutti gli enti soggetti al patto di stabilità. Con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, è poi previsto un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria da affiancare a SIOPE.

Restano, infine, confermate le disposizioni relative alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno e il sistema sanzionatorio.

Il patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009.

A. Modalità attuative

A.1. Premessa.

A livello generale, la novità più importante relativa alla nuova metodologia del patto di stabilità interno è relativa alla modalità di calcolo del saldo finanziario. L'obiettivo per il prossimo triennio è determinato attraverso il meccanismo della competenza mista. Pur restando invariata la base di calcolo che, come per il 2007, è riferita alla media del triennio 2003 - 2005, il miglioramento deve essere rappresentato da un incremento del saldo finanziario determinato in termini di competenza, per la parte corrente del bilancio, e in termini di cassa per la parte relativa al conto capitale.

Conseguentemente, il mancato raggiungimento del Patto di stabilità interno è verificato rispetto ad un solo obiettivo.

Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2008, 2009 e 2010 deve essere determinato sulla base del saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato dell'entità del concorso alla manovra. La misura del concorso, come per lo scorso anno, è individuata attraverso l'applicazione dei coefficienti, con una novità sostanziale: per il prossimo triennio, gli enti che presentano un saldo di cassa medio nel triennio 2003 - 2005 positivo non concorrono alla manovra (comma 679 bis). Gli enti con saldo

negativo continuano a contribuire in misura proporzionale al proprio disavanzo.

Gli obiettivi programmatici, in termini di competenza mista, quindi, sono ancora ottenuti attraverso:

- ✓ la determinazione del concorso alla manovra per il prossimo triennio;
- ✓ il miglioramento del saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 in misura pari al concorso alla manovra di cui al precedente punto, con le esclusioni che verranno di seguito evidenziate.

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi al "patto", si applica il criterio previsto dall'articolo 156 del testo unico degli Enti locali (D. Lgs. n. 267/00). In particolare, per individuare i comuni soggetti al patto, si deve far riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2008, quella al 31 dicembre 2006). Si ritiene utile precisare che, ai fini dell'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data, anche se la base di riferimento è quella del triennio 2003-2005.

A.2. Determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Il concorso alla manovra viene quantificato attraverso processi di calcolo distinti a seconda che il saldo finanziario medio di cassa per il periodo 2003 - 2005 risulti positivo o negativo.

Il saldo finanziario è determinato quale differenza tra la media triennale 2003 - 2005 degli incassi delle entrate finali (primi quattro titoli del bilancio), al netto delle riscossioni crediti, e la media triennale 2003 - 2005 dei pagamenti delle spese finali (primi due titoli di bilancio), al netto delle concessioni di crediti.

A seconda che il saldo finanziario medio di cassa, come sopra determinato, assuma un valore positivo o negativo, si adottano, come per il 2007, i procedimenti per la determinazione dell'entità del concorso alla manovra, attraverso l'applicazione dei coefficienti.

Per il prossimo triennio i coefficienti già stabiliti con la Legge Finanziaria 2007, infatti, restano invariati. Il nuovo comma 678 bis si limita ad introdurre i coefficienti validi per l'anno 2010, stabilendo che per tale anno devono essere utilizzati quelli già determinati per l'anno 2009, ferma restando l'originaria base di calcolo (come detto il triennio 2003 - 2005).

I coefficienti da applicare il prossimo triennio sono:

- ✓ per la media triennale della spesa corrente (titolo I del bilancio) sostenuta in termini di cassa (competenza e residui, come da rendiconti);
 - per il 2008, il coefficiente dello 0,017;

- per il 2009, il coefficiente dello 0,013.
 - per il 2010, il coefficiente dello 0,013.
- ✓ per la media del saldo triennale determinato in termini di cassa (competenza e residui, come da rendiconti), solo qualora la stessa risulti negativa:
- per il 2008, un coefficiente pari a 0,205;
 - per il 2009, un coefficiente pari a 0,155;
 - per il 2010, un coefficiente pari a 0,155.

a) Procedura per gli Enti con saldo finanziario di cassa medio positivo per il triennio 2003-2005.

Per risolvere le rilevanti problematiche emerse nel corso del 2007 per gli enti che hanno registrato nel triennio di riferimento un saldo finanziario positivo, la L. 244/07 interviene con il nuovo comma 679 bis. Con tale modifica normativa, il concorso alla manovra per tali enti è pari a zero. A loro non è chiesto per il prossimo triennio alcun contributo aggiuntivo rispetto ai risultati medi ottenuti nel periodo 2003 - 2005 ovviamente calcolati in termini di competenza mista.

b) Procedura per gli enti con saldo finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005.

In caso di saldo finanziario medio negativo, la determinazione dell'entità del concorso alla manovra resta quella stabilita nel 2007, ossia è effettuata con riferimento alle due seguenti componenti:

b.1) componente saldo finanziario: è necessario moltiplicare il valore medio dei saldi 2003-2005, calcolato con le modalità

precedentemente illustrate, per i coefficienti sopra individuati, ossia 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per i due esercizi successivi.

Il risultato della suddetta moltiplicazione, considerata con il segno positivo, costituisce il primo dei due importi che, sommato a quello risultante dall'operazione descritta al successivo punto b.2), determina il concorso complessivo alla manovra.

Esempio:

saldo medio triennale calcolato in termini di cassa:

- 100

coefficiente da utilizzare per l'anno 2008:

0,205

primo importo del concorso alla manovra:

$100 \times 0,205 = 20,5$

b.2) componente spesa: per determinare l'entità del concorso alla manovra riferito a questa componente, occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo I della spesa senza alcuna esclusione) per il triennio 2003 – 2005. Il suddetto valore medio deve essere, quindi, moltiplicato per i coefficienti individuati dalla norma, ossia 0,017 per il 2008 e 0,013 per i due esercizi successivi.

Esempio:

spesa corrente media triennale calcolata in termini di cassa: 1.000

coefficiente da utilizzare per l'anno 2008: 0,017

secondo importo del concorso alla manovra: $1.000 \times 0,017 = 17$

Il valore così ottenuto, sommato all'importo determinato applicando il coefficiente al saldo, costituisce l'ammontare totale

annuo del concorso alla manovra per ciascun ente locale con saldo finanziario medio negativo.

Esempio:

valore risultante dall'applicazione del coefficiente al saldo	20,5
valore risultante dall'applicazione del coefficiente al spesa corrente	17
concorso alla manovra totale	37,5

c) Individuazione, per i comuni, del limite massimo del concorso alla manovra.

Resta confermato anche per l'anno 2008 un limite massimo del concorso alla manovra per i comuni con saldo medio triennale negativo. Il comma 679 dell'articolo unico della L. 296/06 stabilisce che occorre confrontare l'importo ottenuto seguendo quanto precedentemente descritto con quello corrispondente all'8% del valore medio delle spese finali (pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi ai primi due titoli del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nel triennio 2003-2005. Ai fini della quantificazione della manovra i Comuni dovranno considerare l'importo minore fra i due ottenuti.

Esempio:

- importo del concorso alla manovra come da applicazione dei coefficienti	37,5
- media 2003 – 2005 delle spese finali	400
- limite massimo del concorso alla manovra (8% di 400)	32
- concorso alla manovra	32

A.3. Determinazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Una volta determinata, secondo quanto indicato nel punto A.2., l'entità del concorso alla manovra in termini di miglioramento del saldo finanziario, gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 devono essere calcolati migliorando della suddetta entità il saldo finanziari medio del triennio 2003 - 2005, calcolato esclusivamente in termini di competenza mista (comma 679 bis), come di seguito indicato:

GESTIONE DI COMPETENZA MISTA - È necessario ricalcolare il proprio saldo finanziario medio del triennio 2003 - 2005 attraverso al somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale. Anche in questo caso la parte in conto capitale deve essere considerata al netto della riscossione di crediti, relativamente alle entrate, e dalla concessione di crediti per le spese.

Per evitare che il nuovo saldo così determinato (che esclude le spese correnti tra le voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno) pregiudichi gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione Europea, il nuovo comma 686 bis dispone che, qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non in linea con tali obiettivi, il Ministero dell'economia adotti adeguate misure di contenimento di detti prelevamenti.

Come per il 2007, restano escluse dagli incassi finali le riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 2003-2005 derivanti dalla

dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti (secondo periodo del comma 683). Più specificamente, le poste da escludere sono le riscossioni imputate nei consuntivi 2003-2005 al titolo 4° (entrate per alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti), categoria 1^ (alienazione di beni patrimoniali), voci economiche 61 (alienazione di beni immobili), 62 (alienazione di beni mobili) e 63 (alienazione di titoli) purché espressamente destinate, nello stesso triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Il saldo così rideterminato dovrà essere migliorato dell'importo annuo del concorso alla manovra risultante dall'applicazione della procedura precedentemente illustrata al richiamato punto A.2. L'importo che ne deriva costituisce l'obiettivo da conseguire in termini di competenza mista per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Tale meccanismo ha l'evidente scopo di ridurre il saldo base su cui applicare la manovra di miglioramento a quegli enti che, negli anni presi a riferimento per la determinazione dell'obiettivo programmatico, hanno utilizzato fondi propri e non ripetibili per finanziare spese non rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

A.3.1 Criterio per la determinazione delle entrate eccezionali

Per l'anno 2008, oltre a quanto già stabilito dal comma 683, è consentito, agli enti con saldo medio di cassa positivo e che presentano (nel triennio 2003 - 2005) un valore medio delle entrate in conto capitale, sempre derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare (voci economiche 61, 62 e 63),

superiore al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti e delle alienazioni destinate nel medesimo triennio all'estinzione dei prestiti, di ridurre gli obiettivi programmatici per il prossimo triennio (comma 681 bis). La riduzione è data dalla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al limite del 15% e quello del contributo annuo determinato attraverso l'applicazione dei coefficienti, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa, gli obiettivi programmatici rimangono quelli determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003 - 2005 calcolato in termini di competenza mista.

La disposizione normativa considera eccezionali le entrate da alienazioni, in termini di cassa, se superano il 15% delle entrate finali, ma solo parte delle eccedenze possono essere portate in detrazione dall'obiettivo programmatico. Il nuovo comma 681 bis, infatti, consente l'abbattimento del saldo finanziario 2003 - 2005 (calcolato in termini di competenza mista) solo per la differenza tra le entrate da alienazioni che superano il 15% e il concorso alla manovra stabilito con i coefficienti dei comma 678 e 679. In altre parole, per gli enti con saldo positivo, il coefficiente stabilito per il 2008 e relativo al parametro della spesa corrente (l'unico rilevante per gli enti con saldo positivo) deve essere calcolato solo per verificare se il contributo alla manovra allora previsto per gli enti virtuosi è inferiore all'eccedenza prevista dalla norma. Solo in questo caso è possibile portare in detrazione dal saldo programmatico la differenza positiva tra i due importi. Nel caso in

cui l'importo che scaturisce dall'applicazione del coefficiente sia superiore all'importo derivante dall'eccedenza, l'ente non ha diritto ad alcuna detrazione dalla base di calcolo.

Un esempio può meglio chiarire la corretta applicazione della norma.

	ENTE X	ENTE Y
SALDO 2003 - 2005 COMPETENZA MISTA	1.200	1.200
ENTRATE FINALI	10.000	10.000
ALIENAZIONI	2.000	1.600
INCIDENZA %	20	16
IMPORTO OLTRE IL 15%	500	100
IMPORTO SU COEFF. C. 678	200	200
DIFFERENZA (SE POSITIVA) TRA L'ECCEDENZA E IL CONTRIBUTO ANNUO	300	0
SALDO PROGRAMMATICO 2008	900	1.200

Nell'esempio rappresentato, l'ente X ha entrate straordinarie, così come definite dalla norma, pari a 500 ma può portare in detrazione solo 300, ossia la differenza tra l'eccedenza e l'importo che scaturisce dall'applicazione del coefficiente relativo alla spesa corrente previsto per il 2008 dai commi 678 e 679 della L. 296/2006. L'ente Y al contrario, pur avendo entrate da alienazioni nel triennio 2003 - 2005 superiori al 15%, non può detrarre nulla dal suo saldo programmatico in quanto l'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti è superiore all'eccedenza del 15%.

A.3.1 Facoltà di scelta del criterio da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi programmatici

Con la modifica del criterio di determinazione del saldo programmatico (competenza mista), alcuni Enti si trovano ad

affrontare un saldo base 2003 – 2005 molto differente a seconda degli aggregati presi a riferimento. Per molti comuni, il saldo di riferimento determinato attraverso il criterio della competenza mista risulta sensibilmente più alto rispetto a quello determinato attraverso il dato della sola cassa. Tale situazione si determina quando, nel periodo 2003 - 2005, si è riscosso meno di quanto accertato o si è pagato di più rispetto all'impegnato. In tali casi, l'introduzione della competenza mista toglie, a tali enti, importanti margini di manovra (le riscossioni e i pagamenti di parte corrente) ai fini del raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

Per il solo 2008, il novellato comma 681 della Legge Finanziaria 2007, consente, agli enti che hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

Tale facoltà consente di evitare che le modifiche apportate alla disciplina del patto di stabilità interno possano penalizzare alcuni Enti.

A.4. L'esclusione delle spese di giustizia per i comuni.

Resta confermato anche per il 2008, per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l'esclusione dal saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi programmatici delle spese relative all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari prevista dal comma 683.

Tale esclusione, come peraltro chiaramente esplicitato nella circolare n. 12/2007, riguarda esclusivamente il triennio 2007 - 2009, e non anche il saldo medio triennale di base 2003 - 2005. L'esclusione dal saldo delle suddette spese, appare utile ricordarlo, riguarda sia la parte corrente che in conto capitale, ivi incluse quelle relative al trasloco.

Ancorché non esplicitamente indicato nella norma, anche per il prossimo triennio, si deve fare riferimento alla suddetta circolare rispetto ai trasferimenti ricevuti dai comuni per finanziare le spese oggetto di esclusione. Se tali spese sono finanziate da trasferimenti correnti ed in conto capitale da parte del Ministero della giustizia, anche tali trasferimenti statali debbano essere portati in detrazione dalle entrate e, quindi, dal saldo finanziario.

Per poter usufruire dell'esclusione, infine, è necessario che le spese per gli uffici giudiziari siano state autorizzate dal competente Ministero della giustizia.

B. Il monitoraggio trimestrale

Con le modifiche apportate alle regole del patto di stabilità interno per il 2007 ad opera dell'art. 1, comma 379, della L. 244/07, il monitoraggio degli obiettivi è arricchito da nuovi adempimenti e appesantito da sanzioni più incisive. L'ambito soggettivo resta, anche per il prossimo triennio, immutato. Continuano ad essere sottoposti al monitoraggio delle risultanze del patto tutti gli enti locali soggetti a tali regole, ribadendo la rilevazione universale, attraverso l'invio trimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato,

entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, delle informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Per dare effettivo contenuto alla norma, è necessario attendere l'approvazione da parte del Ministero dell'economia di un apposito decreto che, sentita la Conferenza Stato - Città, definirà le modalità di trasmissione e i prospetti contenenti le informazioni richieste.

Resta in ogni caso confermato che la trasmissione delle informazioni trimestrali dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it).

Il decreto previsto dal comma 685 dovrà inoltre definire il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun comune, ai sensi dei commi 678, 679, 679 bis e 681 bis. Per il 2008, tale prospetto assume un rilievo particolare: dal 2008 la sua mancata trasmissione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

La novità più sostanziale del sistema di monitoraggio valido a decorrere dal 2008 è quella prevista dal nuovo comma 685 bis. L'introduzione della competenza mista come meccanismo di calcolo del saldo utile ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, obbliga l'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati relativi alla competenza del bilancio degli enti locali. Gli attuali sistemi di monitoraggio dei dati finanziari dei comuni, infatti, si basano esclusivamente sui dati di cassa (flussi trimestrali trasmessi ad opera dell'ente tesoriere ai sensi della L.

468/78 e Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE).

Il nuovo sistema delineato dalla norma in commento non potrà, però, avere immediata attuazione. La concreta realizzazione del progetto, da attivarsi con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, avverrà solo previa quantificazione dei costi necessari e l'individuazione della relativa copertura finanziaria. Una volta reperite le risorse, il Ministero dell'economia, con proprio decreto e di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali e le autonomie locali, dovrà stabilire i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze di finanza pubblica.

Appare, infine, utile ribadire i contenuti del comunicato del 24 dicembre scorso a cura del Ministero dell'economia in merito alla corretta trasmissione dei flussi trimestrali relativi ai trasferimenti statali. Poiché la norma non prevede obiettivi programmatici trimestrali del saldo finanziario, l'ente può considerare, ai fini del monitoraggio trimestrale infrannuale, l'ammontare dei trasferimenti dallo Stato così come registrati nelle proprie scritture, sia in termini di competenza, per la parte corrente del bilancio, che in termini di cassa, per la parte in conto capitale. Si rinvia al successivo punto D la disamina normativa in merito al comma 682 della L. 296/06.

C. Il patto di stabilità e il bilancio di previsione.

Nel corso dell'anno 2007, la disciplina contenuta nel comma 684 della Legge Finanziaria 2007, che obbligava a approvare il bilancio di previsione iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, ha creato notevoli difficoltà agli enti locali. In molti casi, tale previsione non ha consentito la piena applicazione dell'avanzo di amministrazione; in altri, ha costretto i comuni ad iscrivere nella parte spesa del bilancio corrente un "fondo patto di stabilità interno" come definito dalla circolare n. 12/2007 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale iscrizione si è resa necessaria per ottemperare contemporaneamente sia al rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno, sia ai fini del pareggio di bilancio di cui all'art. 162, c. 6, del D.Lgs n. 267/00.

Il nuovo meccanismo di calcolo adottato per la determinazione del saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, ha costretto il Legislatore a rivedere il comma 684. Pur restando l'obbligo di approvare un bilancio di previsione coerente con le regole che disciplinano il patto, tale adempimento è stato reso coerente con la nuova impostazione. L'adeguamento ha portato all'obbligo di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, sia dimostrato il rispetto delle regole che disciplinano il patto. La concreta compilazione di

tale prospetto comporta l'iscrizione dei dati di previsione relativamente alla parte corrente del bilancio, un'attenta analisi dei flussi finanziari derivanti dall'iscrizione delle previsioni del titolo IV dell'entrata e una previsione delle riscossioni in conto residui, sempre relativamente ai crediti iscritti tra le entrate in conto capitale. Una volta determinate tali previsioni, e data per variabile indipendente il saldo programmatico, è possibile determinare il margine di pagamento della spesa in conto capitale.

Occorre evidenziare che, per determinare la previsione dei flussi di cassa del titolo IV dell'entrata scaturenti dalle previsioni di competenza, possono essere di aiuto i seguenti strumenti:

- ✓ i principi contabili degli enti locali (principio n. 2, p.to 20) stabiliscono che, per l'entrata relativa agli oneri per permessi di costruire l'accertamento è effettuato sulla base degli introiti effettivi. Ai fini della predisposizione del prospetto da allegare al bilancio, quindi, la previsione in termini di cassa di tali risorse può coincidere con i relativi stanziamenti di bilancio;
- ✓ il comma 682 della Legge Finanziaria 2007, come si vedrà in seguito, consente, ai fini del patto di stabilità interno, di conteggiare i trasferimenti statali, anche in termini di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata. La circolare n. 12/2007, inoltre, consente che tale regola valga anche per le Regioni sempre che, con proprio atto formale, ritengano di prevedere che i trasferimenti regionali agli Enti locali validi ai fini del patto di stabilità

interno debbano essere conteggiati in analogia a quanto stabilito dalla normativa statale.

Le voci di entrata e di spesa necessarie ai fini della determinazione del saldo non mutano rispetto all'anno 2007. Anche per il prossimo triennio, quindi, non vanno considerate le previsioni che sono escluse dall'obiettivo predeterminato del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti, ossia:

- ✓ riscossioni e concessioni di crediti;
- ✓ accensione e rimborso di mutui e prestiti;
- ✓ entrate e spese per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari;
- ✓ partite di giro;
- ✓ fondo ammortamento, fondo svalutazione crediti.

Si rammenta, infine, che con il criterio della competenza mista non è più obbligatoria l'iscrizione del "fondo patto di stabilità interno": al contrario, maggiori entrate correnti rispetto alle relative spese, consentono maggiori margini ai pagamenti in conto capitale

D. Trasferimenti dallo Stato

Le modifiche alle regole del patto di stabilità interno valide per il prossimo triennio non riguardano il comma 682 dell'articolo unico della L. 296/06. In ogni caso, l'introduzione della competenza mista, riduce l'efficacia della disposizione. In particolare, la previsione secondo la quale i trasferimenti correnti dallo Stato (codificati nel bilancio dell'ente con il codice economico 2.01.), possono essere convenzionalmente considerati, ai fini della verifica

del rispetto del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali interessate, riguarda la sola gestione di competenza, essendo la cassa di parte corrente non più rilevante ai fini del patto.

Al contrario, relativamente alla parte capitale del bilancio, il disposto di cui al comma 682 è valido solo ai fini della cassa (per i trasferimenti dello Stato codificati nel bilancio dell'ente con il codice economico 4.02.), vista l'irrilevanza degli accertamenti di competenza.

Resta inteso che i trasferimenti registrati nel triennio 2003 – 2005 continuano ad essere quelli risultanti dai conti consuntivi dell'ente come espressamente stabilito dai commi 678 e 680.

Si ritiene che la possibilità ammessa dalla più volte ripetuta circolare n. 12/2007 del Ministero dell'economia di utilizzare le previsioni contenute nel comma 682 anche in riferimento ai trasferimenti regionali, conservi validità anche per il prossimo triennio.

Da ultimo, è da evidenziare che anche il comunicato del 24 dicembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato sentito il Ministero dell'interno, mantenga la sua validità anche per il prossimo triennio e debba essere letto, a decorrere dal 2008, in relazione alla modifica normativa intervenuta. Anche per il 2008, quindi, nei trasferimenti correnti deve essere considerata anche la compartecipazione all'IRPEF, ancorché iscritta in bilancio tra le entrate tributarie, mentre non è interessata dal comma 682 l'addizionale IRPEF.

Inoltre, gli incassi in conto residui dei trasferimenti di parte corrente, anche per gli enti monitorati, non sono più aggregati rilevanti ai fini del patto. Il comunicato, in tal senso, perde la sua efficacia.

Resta, al contrario, di assoluta rilevanza l'interpretazione secondo la quale, nel caso erogazione in conto residui da parte di altri soggetti dell'Amministrazione Centrale di trasferimenti per i quali le comunicazioni delle spettanze non siano pervenute nell'anno finanziario di riferimento, gli enti devono considerare incassati - ai fini patto - il totale dei trasferimenti realmente incassati nell'esercizio. Tale interpretazione trova fondamento, ovviamente, per i trasferimenti in conto capitale.

Gli stessi principi applicati per i trasferimenti erariali valgono anche in tutti i casi in cui le regioni hanno provveduto ad emanare disposizioni in materia.

E Casi particolari

E.1. Enti di nuova istituzione

Nessuna modifica è intervenuta in relazione al comma 687 della L.F. 2007 in tema di enti di nuova istituzione. Resta quindi confermato che gli enti istituiti nel corso del 2006, saranno assoggettati alle regole del patto a decorrere dal 2009, applicando al saldo finanziario 2007, preso come base di riferimento, il miglioramento ottenuto dal calcolo del concorso alla manovra illustrato al punto A.2. della presente circolare.

E.2. Enti commissariati

L'articolo 1, comma 386, della Legge 244/07 proroga per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dal comma 689 della L. 296/06, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del D.Lgs 267/00.

Il citato comma 689 è già stato interpretato dalla circolare n. 12/2007 evidenziando che se un ente è stato commissariato:

- nel 2004 (o frazione di anno) è esente dal patto di stabilità interno per l'anno 2006;
- nel 2005 (o frazione di anno) è esente dal patto di stabilità interno per l'anno 2007;
- nel 2004 e nel 2005 (o frazione di anni) è esente dal patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2007.

Tale impostazione è stata giustificata dal Ministero dell'economia dalla circostanza che, nel prevedere una estensione della agevolazione agli enti commissariati nel 2005, si è voluto ribadire la correlazione in base alla quale l'esclusione dalle regole del patto (ad esempio dal patto 2006) vale in quanto non si dispone dell'ordinaria base di calcolo parametrata al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (2004). Per il 2008, restando ferma la base di calcolo, tale linea interpretativa non è più giustificabile. La proroga in parola, quindi, dovrebbe riguardare tutti gli enti che nel 2004 e/o nel 2005 (o frazione di anni) sono

stati commissariati ai sensi degli articoli 141 e 143 del D.Lgs 267/00.

In ogni caso, per gli enti commissariati, l'esclusione dalle regole del patto per l'anno 2008, non fa venir meno l'obbligo che ogni ente commissariato comunichi alla Ragioneria Generale dello Stato tale situazione. Rispetto al passato, inoltre, l'obbligo di comunicazione è rafforzato dalla sanzione prevista nel novellato comma 685: la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

F. Il sistema sanzionatorio

Anche l'aspetto collegato alle azioni di rientro e alle eventuali sanzioni in caso di mancato raggiungimento del saldo programmatico non è stato oggetto di modifiche da parte della manovra di bilancio 2008.

È reso più incisivo il termine perentorio del 31 marzo, stabilito dal comma 686 ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità. Se entro tale data, infatti, non è stata inviata la certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, l'ente risulta inadempiente ai fini del patto di stabilità interno.

In caso di mancato rispetto del patto, quindi, l'ente, su diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari al rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Dopo tale data, se l'ente non ha assunto alcuna iniziativa, il Sindaco od il Presidente della Provincia, in qualità di

commissari *ad acta*, devono procedere entro il successivo 30 giugno all'adozione dei provvedimenti (comma 691). Se anche entro il 30 giugno non è stato adottato alcun provvedimento, scattano le procedure automatiche di rientro che prevedono, per i comuni, una maggiorazione di ulteriori 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Resta ovviamente inteso che, se l'ente non ha deliberato alcuna aliquota, la sanzione è relativa comunque all'istituzione dell'addizionale con l'aliquota stabilita al comma 692. L'introduzione, a decorrere dal 2008, della competenza mista, pone dei problemi ai fini della determinazione dell'entità dello sfioramento, determinato come differenziale tra l'obiettivo programmato e il saldo reale e calcolato sia in termini di cassa che in termini di competenza.

In via interpretativa, lo sfioramento di cassa registrato nel corso del 2007 dovrà essere recuperato attraverso il saldo determinato con il meccanismo della competenza mista.

Resta inteso, anche per il prossimo triennio, che le procedure di rientro, se definite entro il 30 giugno 2008, potranno essere commisurate all'effettiva entità dello scostamento dall'obiettivo di ciascun Ente. Solo dopo che sia decorso inutilmente tale termine il rientro è attuato con criteri automatici uguali per tutti.

Ad oggi, non sono ancora stati approvati i provvedimenti per l'applicazione e i contenuti esplicativi delle disposizioni, cui si fa rinvio.